

ALLEGATO A

ALLEGATO TECNICO

Ragione Sociale	Nuove Cartiere di Tivoli Srl
Sede Legale	P.zza della Libertà 10, 00192 - Roma
Sede Operativa	Via Nazionale Tiburtina 156 , 00019 - Tivoli
Tipo di impianto	Produzione di carta per copertine e centro da ondulare a partire da carta da macero e produzione di carta bianca Tissue a parte da fibra vergine.
Codice attività IPPC	6.1 (allegato 1 al Dlgs 59/2005 impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire da legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
Gestore	Giuseppe Gallotti

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI VIGENTI CHE SONO SOSTITuite DALL'AIA

Autorizzazioni esistenti per l'impianto	Autorizzazione emissioni atmosfera (ai sensi del DPR 203/88) aut. n° 121 del 30/03/2006– Provincia di Roma
	Autorizzazione emissioni atmosfera cogeneratore (ai sensi del DPR 203/88) aut. n° 3807 del 20/05/2004– Provincia di Roma

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve:

1. entro 60 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
2. entro il 31 dicembre di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presentare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; (1° trasmissione 31/12/2010);

3. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ai fini della comunicazione prevista dal regolamento Reg CE 166/2006 (regolamento PRTR) ;
4. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento;
5. fornire, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli;
6. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 59/05) alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio ed al Comune di Tivoli. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia di Roma (Autorità competente), ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 59/05, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
7. informare tempestivamente la Provincia di Roma ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in di caso incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, comportando un aumento istantaneo dell'inquinamento
8. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Provincia di Roma ed all'ARPA Lazio e Comune. La Provincia di Roma, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia di Roma stessa, nonché all' ARPA Lazio, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
9. comunicare alla Provincia di Roma e ad ARPA Lazio, eventuali cambiamenti riguardanti il soggetto gestore dell'impianto e modifiche relativa alla organizzazione societaria;
10. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto "Tariffe" del 24/04/2008, che dispone le "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

11. entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento identificare, fisicamente, apponendo in maniera chiara la codifica, coerente con la documentazione presentata, tutti i punti di emissione in atmosfera, le aree di stoccaggio dei rifiuti, materie prime e prodotti e contatori volumetrici delle acque;
12. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze;
13. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
14. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, e ripristinare, ove necessario, il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale
15. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio specificato nel PMC presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo almeno fino al termine di validità della presente autorizzazione ;
16. dovrà servirsi di laboratori accreditati per effettuare campionamenti e analisi dei parametri ambientali come richiesto dal piano di monitoraggio;
17. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente al rilascio della presente autorizzazione;
18. porre in atto gli adeguamenti richiesti da parte dei VV.FF. - Comando provinciale - Uff. Prevenzione "Polo Tivoli" ai fini del rilascio del CPI;
19. mantenere un adeguato piano di manutenzione ordinaria di impianti, strutture e sistemi di contenimento, come previsto dal piano di monitoraggio; nel caso in cui un sistema di contenimento debba essere sostituito, il nuovo dispositivo dovrà garantire almeno lo stesso livello di protezione del precedente;
20. mettere in sicurezza linee e macchinari dismessi ed eventuali impianti temporaneamente fuori uso, e indicarli con idonea cartellonistica che ne permetta una corretta identificazione;
21. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e dovrà individuare un soggetto autorizzato a firmare i relativi verbali; il nome di tale/o soggetto/i dovrà essere comunicato alla Provincia di Roma e ad ARPA Lazio;
22. accettare e sottoporre a lavorazione solo materie prime e carta da macero conforme alla norma UNI-EN 643;
23. deve essere autorizzato all'utilizzo di eventuali sorgenti sigillate ad alta attività o sorgenti orfane, in base a quanto previsto dall'art 3 del DLgs 52/2007. E' vietato detenere e utilizzare sorgenti radioattive senza la suddetta autorizzazione.

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

24. Effettuare un censimento delle strutture contenenti amianto e svolgere su queste, entro sei mesi dalla emissione della AIA, una analisi e valutazione, da parte di un tecnico qualificato, dello stato di integrità delle stesse;
25. Mettere a punto un piano di intervento, a breve termine, per la messa in sicurezza (o rimozione e bonifica) dei materiali contenenti amianto presenti presso le coperture dello stabilimento,

EMISSIONI IN ATMOSFERA

26. La società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente, ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera:

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Massima Nm ³ /h	Temp. Massima (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm ³	
Macchina MC3	E1	30.000	90	COV polveri	10 5	-
Generatore Therna 2	E2	6800	190	SO ₂ NO _x polveri	35 200 5	
Generatore Therna 1	E3	4800	190	SO ₂ NO _x polveri	35 200 5	
Macchina MC3	E4	16000	90	COV polveri	10 5	
Macchina MC3	E5	20000	90	COV polveri	10 5	
Impianto da vuoto	E6	8000	amb	COV	10	
Impianto da vuoto	E7	6000	amb	COV	10	
Generatore Babcock	E8	4800	190	SO ₂ NO _x polveri	35 200 5	-
Espulsione aria cappa	E9	30000	90	COV polveri	10 5	
Impianto da vuoto	E10	8000	amb	COV	10	
Impianto da vuoto	E11	8000	amb	COV	10	
Turbogeneratore taurus 60	E12	50000	200	SO ₂ NO _x polveri CO	35 200 5	-
Turbogeneratore taurus 70	E13	80000	200		100	-

27. è vietato l'utilizzo dei ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salubrità degli ambienti di lavoro;

28. i camini devono essere verticali e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da regolamenti comunali o dalla competente autorità sanitaria. Il punto di emissione deve risultare più elevato almeno di 1 metro rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri e rispetto alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;

29. Effettuare con cadenza annuale, come riportato nel piano di monitoraggio, le misure delle emissioni (E1), nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti; utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNICHIM; la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte V del DLgs 152/06 e s.m.i.;
30. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
31. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
32. garantire che siano limitate le emissioni diffuse e fuggitive;
33. in caso di superamento dei limiti fissati dall'autorizzazione, il gestore dovrà cessare le attività del sito sino al ritorno ad una situazione normale, e informare ARPALazio, Comune di Tivoli e Provincia di Roma entro 24 ore: nella comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni: l'impianto interessato, ora dell'evento dati analitici del superamento (composizione dell'emissione e concentrazioni misurate), cause individuate, azioni messe in atto in seguito all'accadimento. Il referente IPPC deve essere a disposizione dell'autorità citata per fornire i chiarimenti che saranno richiesti.
34. il gestore non dovrà modificare le condizioni operative che danno luogo alla formazione dell'emissione quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo;
35. entro 60 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il gestore deve trasmettere i risultati di un monitoraggio dei COV presenti ai fini dell'individuazione dei singoli composti organici e inviare a Provincia di Roma, ARPA LAZIO i risultati della indagine;

CONSUMO RISORSE IDRICHE ED EMISSIONI IN ACQUA

36. adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
37. E' fatto divieto di effettuare lo scarico di acque reflue industriali domestiche ed acque di prima pioggia;
38. rendere accessibile e conservare in perfetta efficienza il contatore volumetrico delle acque prelevate al punto di emungimento sul Fiume Aniene;

39. installare, entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, contatore volumetrico delle acque meteoriche in corrispondenza dell'ingresso delle medesime al trattamento chimico – fisico finalizzato al riutilizzo delle acque industriali;
40. registrare settimanalmente, ai fini del controllo del bilancio idrico, i consumi di acqua prelevata da fiume, da acquedotto e dalla raccolta delle acque meteoriche ed i volumi dei rifiuti liquidi avviati a smaltimento. I relativi dati devono essere riportati su apposito registro vidimato e tenuto a disposizione presso la sede dell'impianto;
41. entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, trasmettere alla Provincia di Roma una planimetria dell'impianto con indicazione delle aree scoperte pavimentate e relative dimensioni .

EMISSIONI SONORE

42. rispettare i livelli di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal Piano di classificazione acustica (PCA) del territorio del Comune di Tivoli;
43. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
44. l'azienda deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con la frequenza riportata nel piano di monitoraggio e comunque nei seguenti casi:
 - modifica del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale,
 - installazione di nuovi impianti che per le loro caratteristiche strutturali o di posizione possano generare un peggioramento del clima acustico;
45. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento fino al termine di validità della presente autorizzazione;
46. il rapporto analitico della valutazione del rumore deve essere redatto da un tecnico competente qualificato con strumento tarato (abilitazione del tecnico e rapporto di taratura dello strumento devono essere allegati al rapporto) e dovrà essere relativo al funzionamento nel conduzioni operative più gravose. Nel rapporto dovrà essere presente un confronto diretto tra le misure effettuate nei diversi punti e il limite al di sotto del quale l'immissione in quel punto è conforme e dovrà essere adeguatamente giustificata la scelta dei punti di misura. Il rapporto dovrà contenere la valutazione della necessità di adottare il criterio differenziale;
47. nel caso in cui i risultati delle campagne di misura mettano in evidenza il superamento dei limiti presso i recettori, il gestore dovrà inviare a Provincia, ARPALazio e Comune di Tivoli un piano di intervento di bonifica e una procedura per la gestione del transitorio;

RIFIUTI

48. il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
49. il Gestore è responsabile della corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo e deve garantire la regolare gestione amministrativa secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. art.190, i successivi D.M. 17.12.2009, modificato da D.M. 15 febbraio 2010 in materia di SISTRI;
50. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
51. la capacità totale dei rifiuti gestiti in modalità di deposito temporaneo dovrà essere effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
52. le aree individuate per il deposito dei rifiuti devono essere localizzate in ree pavimentata e coperta, identificate e contrassegnate per rendere evidente caratteristiche, natura e la pericolosità, con opportuna cartellonistica, in cui siano riportati codice CER e descrizione del rifiuto.
53. i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
54. I depositi di rifiuti devono essere chiaramente e fisicamente distinti dai depositi di materie prime, prodotti e semilavorati;
55. le operazioni di deposito e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse;
56. la gestione e in particolare la movimentazione dei rifiuti deve essere tale da minimizzare il rischio di perdite che possano defluire in corpi superficiali e / o profondi;
57. i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati, è responsabilità del gestore verificare il possesso delle autorizzazioni ;
58. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;

SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

59. il gestore dovrà garantire il controllo della tenuta di impianti, tubature, cisterne e serbatoi che possono accidentalmente causare contaminazione del suolo e delle acque sotterranee;

ENERGIA

60. il gestore dovrà garantire un uso efficiente dell'energia e controllare i consumi come previsto dal piano di monitoraggio;

DEPOSITI PRODOTTI CHIMICI

61. i prodotti chimici devono essere depositati in area pavimentata e coperta, dedicata, suddivisa per tipologia al fine di ridurre il rischio di reazioni in caso di dispersione accidentale nell'area di deposito. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari all'intero volume qualora si parli di un unico contenitore o di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva qualora i serbatoi siano più d'uno. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità eguale a quella del più grande dei serbatoi.
62. non usare lo stesso bacino di contenimento per due contenitori di sostanza che possono reagire tra loro. I prodotti devono essere depositati tutti in modo che siano chiaramente visibili le etichette e il relativo contenuto. La movimentazione degli imballaggi pieni deve sempre essere preceduta dal controllo della corretta chiusura dell'imballaggio e della sua integrità strutturale.

PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI

63. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
64. l'azienda deve porre in essere tutte le iniziative volte ad evitare il verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientali;
65. le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
66. in occasione di manutenzioni straordinarie dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
67. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
68. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;